



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 195 IN DATA 05/08/2022

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRATTENIMENTO (PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ESTIVE) - CIG Z393761FCA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n. 7 in data 25.05.2022)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2022, avente ad oggetto: "Aggiornamento del documento unico di programmazione" (D.U.P.) 2022 – 2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 18.03.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta n. 34 del 21.03.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2023 - 2024" - Parte finanziaria;

PREMESSO che nell'ambito delle iniziative di pubblico spettacolo ed intrattenimento pianificate dall'amministrazione comunale per l'estate 2022 l'assessorato alla cultura ha dato indicazioni agli uffici di acquisire un servizio di proiezione di pellicole cinematografiche di recente edizione in alcune aree pubbliche e zone di ritrovo del paese e delle frazioni;

DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL D.lgs. n. 267/2000:

- il fine e l'oggetto del contratto sono la acquisizione di proiezioni cinematografiche all'aperto a favore della collettività;
- la forma del contratto è la scrittura privata in via informatica e/o lo scambio di corrispondenza commerciale
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, in quanto servizio di valore stimato inferiore alla soglia di € 139.000,00 entro la quale è prevista ex lege tale modalità di affidamento ;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

ATTESO:

- che l'art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivamente

aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, stabiliscono che *“in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*;

- che le succitate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedono altresì che ai fini dell'affidamento di appalti di valore inferiore ad € 40.000 *“la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”*
- che l'art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, in forza del quale – fino al 30/06/2023 - al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali *“acquistinretepa.it”* e *“arca.regione.lombardia.it”* effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'ente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO CHE l'affidamento del servizio in oggetto non necessita del ricorso al mercato elettronico o ad altre piattaforme telematiche di negoziazione, in quanto di valore unitario - al netto dell'IVA - inferiore ad € 5.000,00 (art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018);

VISTO il preventivo della ditta SIPARIO!, con sede in San Felice del Benaco (p. IVA n. 03711070981), acquisto al protocollo comunale in data 16/06/2022, con cui si offre il servizio di che trattasi per un corrispettivo complessivo di € 2.500,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 3.050,00, comprensivo anche di oneri e pratiche SIAE e dotazioni tecnologiche per la proiezione su maxischermo;

RITENUTO di esentare l'affidatario dalla prestazione di garanzia definitiva a corredo dell'offerta in quanto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016:

- si procede tramite affidamento diretto;
- l'appalto di che trattasi è connotato da ridotte difficoltà tecnico-prestazionali da parte dell'affidatario e pertanto non si ritiene necessario acquisire specifiche garanzie assicurative inerenti l'esecuzione;
- il valore dell'appalto è in termini assoluti piuttosto modesto e pertanto prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti l'affidamento e l'esecuzione;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando l'affidamento diretto con la circostanza che:

- l'importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 139.000,00 entro la quale è normativamente consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
 - economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità non rilevante in termini assoluti;
 - efficacia e tempestività, in quanto l'affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicità di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 - correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori economici siano più significativi;
 - non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
 - trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente;

RICORDATO che le proiezioni saranno aperte al pubblico a titolo gratuito;

DATO ATTO che la ditta provvederà alla strumentistica, al service di amplificazione audio, al service luci, e a quant'altro necessario per la buona riuscita delle serate, sollevando amministrazione comunale da ogni onere, incombenza e responsabilità se non espressamente indicata;

DATO ATTO che non è necessario da parte della ditta ottenere i permessi per occupazione suolo pubblico per il concerto di cui trattasi, in quanto manifestazione organizzata dalla Amministrazione Comunale su aree appartenenti al patrimonio comunale;

D E T E R M I N A

1. di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di proiezione di pellicole cinematografiche di cui in premessa alla ditta SIPARIO!, con sede in San Felice del Benaco (p. IVA n. 03711070981,;
2. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
3. di assumere il seguente impegno di spesa mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, competenza 2022, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

CAPITOLO DI PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE €.
7750	05	02	1	03	U.1.03.02.02.000	3.050,00

4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
5. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL VICE SEGRETARIO
BODEI ANDREA / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)